

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - SEDE DI PALERMO

RICORSO

Della **AGROINDUSTRY ADVANCED TECHNOLOGIES S.P.A.**, avente sede legale in Catania, Blocco Palma I, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione alla CCIAA di Catania 03537920872, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Salvatore Maria Vittorio Torrisi, nato a Catania il 7 luglio 1941, codice fiscale TRRSVT41L07C351B, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Di Giuseppe (Cod. fisc: DGSCLT88D45G273, pec: carlotta.digiuseppe@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via P.pe di Paternò 17, giusta procura speciale in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato unito al presente ricorso con mezzi informatici

CONTRO

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, (p.e.c. dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it), in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

E NEI CONFRONTI

- della CUSUMANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (NADARIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA);
- della Sicily by Car S.p.A. Holding Autoeuropa;
- della K2 INNOVAZIONE S.R.L.;
- della Maria Eleonora Hospital S.R.L.,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del **D.D.G n. 3200/5.S**, (Doc. n. 1), pubblicato sul portale dell'ente in data 28 ottobre 2019, con cui il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana ha approvato, in attuazione dell'Azione 1.1.5 “*Sostegno dell'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azione di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala*” del PO FESR Sicilia 2014/2020, la **graduatoria definitiva** delle operazioni ammesse, con evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie e, più specificatamente, nella parte (Allegato 1) in cui al progetto della ricorrente è stato attribuito il punteggio di **81/100** e, per l'effetto, questo è stato inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse ma, allo stato, non finanziabili.
- di ogni provvedimento presupposto;
- di ogni provvedimento consequenziale.

FATTO

1. Con avviso pubblico – Azione 1.1.5 – PO FESR Sicilia 2014-2020 – *Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala* – approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14 giugno 2017 e ss.mm.ii. (Doc. n. 2), il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Regione Siciliana, ha indetto una procedura finalizzata alla selezione di operazioni ammissibili alla concessione ed erogazione di agevolazioni a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

2. La Agroindustry Advanced Technologies S.P.A. (AAT), in qualità di capofila di un raggruppamento formato da altri tre soggetti giuridici, ha presentato domanda di ammissione all'agevolazione in parola per un progetto denominato **DAMA (Distributore Automatico per l'erogazione di segmenti di Mela freschi protetti con preparato Anti-imbrunimento ed immersi in succo di agrume)** – codice progetto 08CT2829990196 (Doc. n. 3).

Le altre tre imprese/enti che fanno parte del predetto raggruppamento sono:

- C.N.R. ICB CT A.N.F.S.;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (UNIME);
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (UNICT).

Il progetto DAMA ha ad oggetto la realizzazione di un distributore automatico del tipo *vending* la cui funzione sarà quella di sbucciare, affettare ed erogare – in un contenitore sigillato – il frutto fresco “mela”, trattato con preparato anti-imbrunimento e immerso in succo di arancia (o agrume in genere).

I risultati del progetto ambiscono a ottenere una **ricaduta diretta sul miglioramento della salute e sul benessere della popolazione**: la diffusione del dispositivo oggetto del progetto DAMA consentirebbe, infatti, agli utenti finali di godere di uno strumento efficace per **incrementare il consumo fresco di un alimento sano e naturale**.

Il macchinario proposto rappresenta, del resto, un'assoluta novità, del tutto inedita in un contesto ben definito qual è quello della c.d. produzione di IV gamma (verdure e ortofrutti-coli freschi sottoposti a processi tecnologici intesi a garantirne igiene e valorizzazione), fino a oggi affidata alle industrie che propongono esclusivamente prodotti confezionati per un uso casalingo.

In tale contesto, la proposta progettuale mira a far registrare, all'esito dei 30 mesi previsti per il suo sviluppo, un innalzamento del livello di innovazione dall'attuale TRL3 fino al TRL6 finale, mediante la dimostrazione (prototipazione) in ambito industriale della tecnologia applicata.

Il tutto, cavalcando il crescente interesse dei consumatori verso il consumo di prodotti naturali, freschi e scarsamente trasformati.

Alla base del progetto in esame vi sono le tecnologie abilitanti chiave (*key enabling technologies* – **KETs**) contemplate nel Programma Europeo *Horizon 2020*, quali microelettronica, nanotecnologia, biotecnologia industriale e fabbricazione avanzata.

L'utilizzo delle menzionate tecnologie abilitanti consentirà, pertanto, di ottenere un prodotto innovativo per il mercato e di **innalzare il livello di competitività della Regione Sicilia nel settore agroalimentare.**

3. Con D.D.G. n. 2836 del 19 settembre 2019 e successivo D.D.G. di rettifica n. 2842 del 20 settembre 2019 (Doc. nn. 4, 5, 6, 7, 8), il Dipartimento Attività Produttive approvava la graduatoria provvisoria.

In tale graduatoria, al progetto DAMA veniva attribuito il punteggio di 76/100 e, per l'effetto, la domanda della AAT veniva inserita nell'allegato 1, tra le operazioni ammesse, ma non tra quelle finanziabili.

Reputando del tutto inadeguato il punteggio attribuito al progetto DAMA, con nota del 4 ottobre 2019 (Doc nn. 9 e 10), la AAT formulava istanza di riesame della propria domanda, specificando le ragioni per cui la commissione di valutazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio maggiore per ciascuno dei criteri sui quali era stata chiamata a esprimersi.

4. In data 28 ottobre 2019, con D.D.G. n. 3200/5.S (Doc. nn. 11, 12 e 13), il Dipartimento Attività Produttive approvava la graduatoria definitiva e, con successiva nota del 30 ottobre (Doc. nn. 14, 15, 16, 17, 18 e 19), comunicava all'odierna ricorrente l'esito del procedimento di riesame.

Anche stavolta la AAT risultava inserita nelle operazioni ammesse di cui all'Allegato 1, ma con un punteggio complessivo di **81/100**.

Nel corso delle operazioni di riesame, infatti, la commissione di valutazione aveva provveduto a modificare il punteggio con esclusivo riferimento al criterio 4 (*adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire*) attribuendo al progetto DAMA un punteggio di 17/20 a fronte del punteggio di 12/20 precedentemente espresso.

Quanto agli altri criteri, la commissione reputava di non dover modificare la propria precedente valutazione.

Totalizzando il punteggio di 81/100, *ad ex aequo* con altri 5 progetti, la AAT si è classificata tra le operazioni ammesse ma non finanziabili.

In data 12 dicembre 2019, la AAT formulava istanza di accesso agli atti (Doc. nn. 20, 21 e 22) al fine di poter esaminare l'iter logico-argomentativo da cui è scaturito il punteggio attribuito al progetto DAMA e di poter valutare la metodologia di attribuzione dei giudizi anche parametrandola ai giudizi espressi in riferimento agli altri progetti concorrenti.

Ad oggi, tale istanza di accesso non ha sortito alcun riscontro e, pertanto, ci si riserva fin da adesso di integrare la presente impugnazione mediante proposizione di ricorso per motivi aggiunti, una volta che l'Amministrazione resistente avrà provveduto all'ostensione della documentazione richiesta.

* * *

Ebbene, la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 3200/5.S del 28 ottobre

2019 deve reputarsi illegittima, quanto meno nella parte in cui attribuisce alla domanda della ricorrente il punteggio di soli 81/100, e merita di essere annullata per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN TEMA DI VINCOLATIVITÀ DELLA LEX SPECIALIS (AVVISO PUBBLICO); ILLOGICITÀ DELLE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI DA ASSEGNARE ALLA LUCE DEI CRITERI ENUCLEATI NELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D.G. N. 1349/5.S DEL 14 GIUGNO 2017 E SS.MM.II.; INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL RIGETTO PARZIALE DELL'ISTANZA DI RIESAME; ECCESSO DI POTERE; IRRAZIONALITÀ E INCOERENZA NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; SVIAMENTO DEL POTERE.

I giudizi espressi dalla commissione appaiono, infatti, del tutto disancorati rispetto al quadro di priorità strategiche individuate, tanto a livello europeo quanto a livello locale, per promuovere lo sviluppo e l'innovazione della Regione Sicilia.

Ma procediamo con ordine, esaminando i singoli criteri di valutazione e i relativi giudizi espressi in ordine al progetto DAMA.

Il **CRITERIO 1** prevedeva che la commissione valutasse la qualità della proposta progettuale in termini di **definizione degli obiettivi**, attribuendo un punteggio qualitativo, da 0 a 20 punti, a seconda che gli obiettivi risultassero scarsamente o per nulla definiti (0-10 punti), definiti in modo sufficiente (11-16 punti) o molto ben definiti e specificati (17-20 punti).

Ebbene, la commissione, in riferimento al criterio 1 ha espresso il seguente giudizio:

*“Gli obiettivi risultano **molto ben definiti e specificati**, sufficientemente pertinenti alle finalità dell'avviso e dell'azione del PO FESR, l'articolazione temporale in fasi progressive presenta alcune incongruenze. La proposta oggetto di analisi presenta fin dalle sue prime battute una **formulazione chiara e definita del progetto di investimento e dell'obiettivo di prodotto che si intende realizzare**. Le successive declinazioni in azioni e fasi in cui si articola la proposta appaiono, nella media, sufficientemente chiare e pertinenti all'obiettivo di progetto e coerenti fra loro. La formulazione raggiunge un livello di dettaglio adeguato all'espressione di fattibilità dell'iniziativa facendo emergere i necessari aspetti di adeguatezza di ciascuna delle attività previste in relazione ai risultati attesi e la rispettiva concorrenza al raggiungimento del prodotto finale dell'investimento proposto. Non si può fare a meno di rilevare che il livello di definizione del contributo relativo alla c.d. “Fase 3 – Sviluppo di materiali plastici antimicrobici per sistemi di raccolta e contenimento di succhi di agrumi” del progetto proposto, appaia ad un livello di maturità tecnologica poco sviluppato (TRL da 2 a 3) così che il livello di certezza del suo possibile contributo allo sviluppo sul prototipo appare meno realistico ancorché non determinante per il successo dell'iniziativa. Alcuni difetti si riscontrano*

nella articolazione temporale fra le fasi di progettazione e quelle successive di realizzazione e validazione del prototipo. In particolare, quella di progettazione, riferita a tutte le fasi in cui si articola il progetto, appare molto lunga e i tempi di conclusione risultano incongruenti sia rispetto all'avvio delle successive fasi di realizzazione/validazione prototipale, sia nelle diverse sezioni del documento di progetto. Il difetto rilevato non appare tale da incidere decisamente sulla realizzabilità dell'iniziativa entro i tempi stimati nel suo complesso ma sembra piuttosto espressione della sufficienza del livello di interazione fra le fasi in cui si articola la proposta. La definizione delle risorse mobilitate e delle attività previste appaiono realistiche e adeguate allo sviluppo della proposta e gli obiettivi quantificati nelle fasi in cui si articola il progetto, appaiono coerenti con gli obiettivi dell'Azione 1.1.5. Essi infatti appaiono adeguatamente conducenti alla realizzazione di un partenariato industriale per la realizzazione del prototipo dimostrativo. Anche in questo caso tuttavia, pesa sul giudizio di coerenza una incidenza molto elevata delle azioni autonome e preliminari alla progettazione del prototipo piuttosto che a quelle relative al suo sviluppo industriale e validazione. La definizione dell'obiettivo di progetto appare infine sufficientemente coerente con gli Obiettivi generali dell'ambito/sub ambito della S3 regionale nel quale si colloca l'iniziativa progettuale, anche se le caratteristiche di innovatività del prodotto interessano marginalmente le produzioni agroalimentari locali (aspetti di innovazione del sistema di spremitura dell'agrume annunciati e non esplicitati nella proposta). Il prototipo mira infatti alla diffusione del consumo di nuovi prodotti di IV gamma costituiti da materie prime locali in miscela con materie prime non tipicamente locali (mela a spicchi anche in succo d'agrume)".

Dalla lettura del giudizio appena riportato emerge un'evidente discrepanza tra il giudizio espresso circa la definizione degli obiettivi ("Gli obiettivi risultano molto ben definiti e specificati"), in virtù del quale al progetto DAMA avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio compreso nel *range* tra 17 e 20 punti, e il punteggio numerico assegnato di soli 16/20.

Malgrado il valutatore abbia asserito testualmente che "le successive declinazioni in azioni e fasi in cui si articola la preposta appaiono, nella media, sufficientemente chiare e pertinenti all'obiettivo di progetto e coerenti fra loro", questi ha successivamente e contraddittoriamente rilevato alcune criticità, solo in ordine alla distribuzione temporale delle attività di ricerca industriale, che sono state ritenute "incongruenti rispetto alle successive fasi di realizzazione/validazione del prototipo".

Tale rilievo, tuttavia, viene successivamente ridimensionato fino a venir reputato inidoneo a incidere decisamente sulla realizzabilità dell'iniziativa entro i tempi stimati nel suo complesso.

In merito a ciò, si sottolinea che l'organizzazione temporale delle attività previste per la fase di ricerca è stata stimata dai proponenti, sulla base della più che trentennale esperienza progettuale e di realizzazione di macchine che l'azienda capofila può vantare.

La previsione di attività di ricerca anche nel corso della fase di realizzazione del macchinario risulta finalizzata a programmare e organizzare tempestivamente eventuali interventi e/o modifiche destinati al miglioramento e/o all'ottimizzazione del prototipo finale. Questa scelta, pertanto, non può essere considerata come un punto critico della proposta ma, al contrario, come elemento di sicurezza che garantisce il raggiungimento degli obiettivi previsti con la creazione di un prodotto che possa risultare concorrenziale, soprattutto nei confronti dei *competitors* asiatici.

In merito alle perplessità circa il livello di maturità tecnologica della Fase 3, giudicata “poco sviluppata”, si sottolinea che l'avviso PO FESR indica che il TRL di partenza del Progetto (senza specificare le singole attività e fasi) debba essere almeno di 3; requisito che il progetto DAMA rispetta e supera considerevolmente.

Inoltre, la tecnologia descritta, sviluppata dal gruppo di ricerca dell'Università di Messina, risulta ampiamente documentata da numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali facilmente reperibili nei motori di ricerca, anche da personale non specializzato nell'ambito di riferimento. A seguito di tali lavori, sono stati peraltro sviluppati numerosi prototipi plastici antimicrobici in grado di contribuire all'elevato grado di qualità igienico-sanitaria del prodotto da erogare.

Si fa altresì presente che i materiali antimicrobici descritti, modificati con composti contenenti ioni ammonio quaternario (QAC), sono oggetto di brevetti internazionali e sono già disponibili in commercio, come è noto a chiunque sia competente nel settore (*Sanigard KC - L.N. Chemical Industries; Sanitized® T 99-19 - Clariant; SiS AMSOO - SiShield Technologies, Inc.; Ruco—Bac EXE — RudolfChemie; AEM 5700 - AEGIS Microbe Shield™; Biosil — Toyobo*).

L'attività di ricerca descritta nella fase 3 del progetto prevede, però, un'ulteriore funzionalizzazione di questo tipo di rivestimenti, per amplificarne ulteriormente le capacità antimicrobiche, grazie alla conseguente maggiore densità di cariche per superficie, al fine di renderli un elemento costruttivo ad alto valore aggiunto per il prototipo finale, nell'ottica di ottenere una maggiore competitività nel mercato.

Si rimarca altresì che l'Università di Messina (UniME) possiede le competenze specifiche per la preparazione di rivestimenti antimicrobici e antiadesivi contenenti macrocicli pillararenici, per cui il grado tecnologico assegnato alla fase 3 da parte dell'esperto risulta assolutamente inadeguato.

Inoltre, i derivati macrociclici prescelti, funzionano come molecole “contenitore”, in grado di trattenere e/o rilasciare principi attivi che possono essere utili per la conservazione dei prodotti alimentari (ad es. acido citrico, acido ascorbico); soluzione tecnica che, allo stato, non risulta così diffusa a livello commerciale e che rappresenta un ulteriore fattore di pregio per la qualità costruttiva e igienico-sanitaria del prototipo.

Tale soluzione, pertanto, dopo la sperimentazione prevista, potrà essere oggetto di

brevetto. In tal senso, può concordarsi col giudizio dell'esperto, che, relativamente al successivo criterio 2, definisce la soluzione prospettata come "ambiziosa", ma non può che dissentirsi con l'affermazione secondo cui essa risulterebbe "meno realistica".

Questa fase contribuisce, invero, in maniera sostanziale all'innovatività del prodotto da realizzare e rappresenta uno degli elementi che gli conferisce qualità.

Non può, pertanto, concordarsi con il valutatore nella parte in cui questi ha, invece, ritenuto tale aspetto "poco rilevante e non determinante per il successo dell'iniziativa".

D'altra parte, i principali competitori spagnoli fanno proprio di questo aspetto (plastiche con capacità battericida) uno dei loro punti di forza.

Operate tali doverose premesse, non può non rilevarsi come gran parte dei rilievi mossi dal valutatore attengano maggiormente al merito della proposta progettuale della AAT e non si limitino, come invece previsto dalla griglia qualitativa, a verificare che la descrizione del progetto e dei suoi obiettivi risulti chiara, dettagliata e pertinente. Caratteristiche queste ultime che, lungi dall'essere messe in questione dall'esperto, vengono espressamente riconosciute dallo stesso e per l'effetto delle quali il punteggio attribuito al progetto DAMA avrebbe dovuto essere ricompreso nel range tra i 17 e i 20 punti, riservato, in ragione di quanto esplicitato nella griglia qualitativa, alle offerte i cui obiettivi risultino ben definiti e specificati.

Ove, poi, si voglia restringere ulteriormente la discrezionalità della commissione nel decidere quale punteggio attribuire al progetto DAMA all'interno del *range* 17-20 punti, prendendo come riferimento la sua coerenza rispetto all'obiettivo specifico dell'azione PO FESR 2014-2020, ecco che tornerà utile all'interprete quel quadro tecnico-normativo che si è tratteggiato nell'introdurre la parte motiva della presente impugnazione.

È, infatti, evidente come il progetto DAMA si caratterizzi proprio per la sua totale coerenza rispetto all'obiettivo strategico, ritenuto prioritario, dello sviluppo del tessuto produttivo nel settore agroalimentare, perseguito mediante la cooperazione di aziende e organismi di ricerca presenti nel territorio impegnate nello sfruttamento economico di nuove idee, in una prospettiva di specializzazione intelligente.

Ne discende che alla proposta progettuale formulata dalla AAT avrebbe dovuto essere attribuito, per il criterio 1, il punteggio massimo di 20/20.

Il **CRITERIO 2** prevedeva che la commissione valutasse la qualità della proposta progettuale in ragione delle sue **ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale**, attribuendo un punteggio qualitativo, da 0 a 25 punti, a seconda che le ricadute risultassero poco o per nulla definite e/o giustificate (0-12 punti), definite e giustificate in modo sufficiente (13-20 punti) o molto ben definite e giustificate (21-25 punti).

In riferimento a tale criterio, la commissione ha espresso il seguente giudizio qualitativo sintetico:

"Le ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione sono

*state definite in maniera sufficientemente adeguata con riferimento sia alle produzioni aziendali che agli ambiti di ricerca esistenti per ciascuno dei settori di ricerca coinvolti. Come già osservato in precedenza, l'iniziativa proposta, fin dalle sue prime battute, chiarisce come il risultato atteso conduca alla realizzazione di un prototipo industriale che, una volta sviluppato, potrebbe incidere direttamente sulla competitività dell'impresa proponente in quanto direttamente collegato all'ampliamento della gamma delle sue produzioni. Quanto all'innovatività di gamma di prodotto, le cui caratteristiche non sono sufficienti a giustificare l'innovatività di sistema atteso dall'Azione e dal bando, l'intervento prevede l'introduzione di tecniche innovative, sia di trattamento che di gestione, provenienti dallo sviluppo delle attività di ricerca avviate dai partner di progetto, che viceversa si propongono di introdurre quelle innovazioni "radicali" sui processi simili, in grado di soddisfare i requisiti di innovatività attesi dall'Azione. Segnatamente si percepiscono le caratteristiche di innovatività che potrebbero discendere dallo sviluppo industriale della c.d. "Fase 2 – Realizzazione di un formulario con caratteristiche anti imbrunimento di utilizzo del prototipo realizzato dalla AAT"; così come quelle derivanti dall'implementazione prototipale delle componenti software (Fase 4 – Prototipazione). Più ambiziosa, ma meno realistica, appare invece la Fase 3 nella parte relativa allo sviluppo dei materiali plastici. Pur con livelli di definizione differenziati e non molto ben giustificati rispetto allo stato attuale, **gli aspetti di innovazione introdotti dall'iniziativa rappresentano coerentemente le attese di miglioramento applicabili ai processi di lavorazione simili a quelli dell'iniziativa in questione e nel contempo garantiscono adeguate prospettive di utilizzazione a fini economici grazie alla prototipazione del prodotto di progetto** ”*

Relativamente a questo criterio, il valutatore, pur giudicando positivamente nel complesso l'iniziativa, vi ha attribuito un punteggio inferiore a quanto essa ragionevolmente avrebbe meritato. In particolare, ha giudicato la Fase 3 “ambiziosa ma poco realistica”, nonostante, col giudizio espresso in ordine al criterio 1, avesse definito le criticità rilevate scarsamente determinanti ai fini del successo dell'iniziativa.

Il giudizio, in termini di punteggio, appare pertanto penalizzante, considerato che gli elementi di innovatività del progetto, messi in risalto dallo stesso valutatore sono molteplici, in quanto il progetto DAMA prospetta la realizzazione di un prodotto *vending* non esistente nel mercato, ottenuto anche mediante l'integrazione di innovazioni biotecnologiche volte a garantire la qualità igienico-sanitaria del prodotto finale da erogare al consumatore.

Quest'ultimo aspetto di innovazione sociale, poi, non risulta affatto valorizzato nel modo che meriterebbe in seno al giudizio – sotto questo profilo assai superficiale – dell'esperto.

In definitiva – e anche volendo prescindere dall'analisi delle singole fasi – è comunque difficile sottostimare l'innovatività di una proposta industriale e commerciale che porta direttamente sul mercato un prodotto che incarna il concetto rivoluzionario della *Internet of things* e assicura all'acquirente il connesso enorme potenziale di efficienza di gestione e controllo dei costi.

Anche in questo caso, a fronte di una valutazione analitica che riconosce al progetto l'ampio merito di poter comportare una forte ricaduta in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale, la commissione si è illegittimamente e irrazionalmente trattenuta dall'attribuire alla proposta progettuale formulata dalla AAT il massimo del punteggio attribuibile (25/25) limitandosi ad assegnarle 21 punti.

In ragione di quanto dedotto e puntualmente argomentato, tuttavia, è evidente che al progetto DAMA avrebbe dovuto essere attribuito, per il criterio 2, il punteggio massimo di 25/25.

In ordine al **CRITERIO 3**, esso prevedeva che la commissione valutasse la qualità della proposta progettuale relativamente alla composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/tecnologica attribuendo un punteggio qualitativo, da 0 a 25 punti, a seconda che la rete risultasse poco o per nulla significativa (0-12 punti), sufficientemente rappresentativa (13-20 punti) o adeguatamente rappresentativa (21-25 punti).

In riferimento a tale criterio, la commissione ha espresso il seguente giudizio qualitativo sintetico:

“la rete aderente al progetto appare adeguatamente rappresentativa del segmento di filiera produttiva/tecnologica intercettata anche se la competenza specifica maturata da ciascuno dei soggetti in rete non è stata compiutamente esplicitata per tutti i soggetti (Istituti) descritti nella documentazione di progetto. La filiera produttiva che appare intercettata dall'investimento proposto è quella del comparto agrumicolo, in quanto il prototipo che si intende realizzare mira alla diffusione dei consumi di prodotti di IV gamma degli agrumi. Gli aspetti innovativi dell'iniziativa e il suo sviluppo tuttavia non hanno alcuna influenza diretta sul comparto della produzione primaria né degli agrumi, peraltro indirettamente coinvolti, né delle pomacee, il cui consumo verrebbe influenzato positivamente dalla diffusione del prototipo. L'innovazione proposta si innesta infatti nell'ambito delle tecniche di lavorazione del prodotto fresco fino alla distribuzione diretta al consumo. Considerato il segmento di filiera intercettato dall'iniziativa, la composizione qualitativa della rete risulta senz'altro adeguatamente rappresentata dai soggetti coinvolti i quali concorrono compiutamente allo sviluppo dell'innovazione proposta. Ciascuno dei soggetti descritti appare inoltre dotato della competenza adeguata a fornire il contributo previsto in relazione dell'obiettivo di innovazione proposto, viceversa, la documentazione di progetto non fornisce per tutti i partner coinvolti le informazioni sufficienti a giustificare l'esperienza specifica richiesta per lo sviluppo delle azioni progettuali pur trattandosi di Istituti di notoria e indiscussa competenza”.

Il giudizio relativo al criterio 3 appare ancora una volta assai lusinghiero, benché l'esperto induga nel sottolineare che, per i soggetti Enti di Ricerca, le competenze non siano state esplicitate adeguatamente.

Ebbene, in riferimento a tale puntualizzazione, si rileva che, così come richiesto

nell'Avviso Pubblico, al momento dell'elaborazione della proposta progettuale, sono richiamati sinteticamente i *curricula* di ciascun componente dei *team* di ricerca, evidenziando per ciascuno, le specifiche competenze nel proprio ambito di lavoro.

Dato, quest'ultimo, evidenziato dallo stesso esperto che, ad ogni modo, ha giudicato la documentazione attestante le competenze degli Istituti coinvolti non del tutto adeguata.

A tal riguardo, non ci si può esimere dal mettere in luce la evidente irragionevolezza del giudizio dell'esperto, atteso che la competenza del personale indicato risulta rappresentativa degli stessi Enti di appartenenza. Le specifiche competenze di tale personale sono, tra l'altro, comprovate dai molteplici progetti sviluppati e dalle numerose e qualificate pubblicazioni scientifiche ad esso attribuibili è, come già specificato, agevolmente reperibili.

Ma vi è di più. Il rilievo circa l'ininfluenza delle attività previste dal progetto Dama sulle produzioni primarie di agrumi non coglie nel segno là dove omette di considerare la circostanza che le arance destinate alla produzione delle spremute includeranno anche quelle tipologie che non sono reputate adatte alla commercializzazione per mere ragioni di dimensioni e/o a causa di difformità estetiche che, tuttavia, non ne compromettono la qualità.

Appare, pertanto, evidente che una porzione di prodotto, altrimenti destinato allo scarto, troverebbe nuova collocazione, dispiegando effetti assai vantaggiosi per le produzioni territoriali e traducendosi in un valore aggiunto per i produttori.

Di guisa che, verrebbero destituite di qualsiasi fondamento le argomentazioni dell'esperto in merito all'asserita mancanza di ricadute dirette e positive sulla produzione agrumicola siciliana.

Al netto dei rilievi dell'esperto che si è dimostrato essere fallaci, il punteggio attribuito dalla commissione, pari a 21/25, appare, dunque, insufficiente e deve essere incrementato fino al punteggio massimo di 25/25.

Quanto al **CRITERIO 4**, esso prevedeva che la commissione valutasse la qualità della proposta progettuale circa l'**adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire**, attribuendo un punteggio qualitativo, da 0 a 20 punti, a seconda che il programma risultasse poco o per nulla adeguato (0-10 punti), sufficientemente adeguato (11-16 punti) o completamente adeguato (17-20 punti).

In riferimento a tale criterio, la commissione ha espresso, **in prima battuta**, il seguente giudizio qualitativo sintetico:

"I risultati attesi consistono nello sviluppo di (1) prototipo di distributore automatico (vending) capace di sbucciare, affettare ed erogare mele fresche, trattate per anti-imbrunimento e immerse in succo di arancia, dotato di (2) spremi-agrumi innovativo. Per la realizzazione di tale prototipo sono richiesti altresì (3) contenitore refrigerato per stoccaggio frutta, (4) sistema di sbucciatura e affettatura, (5) sistema di erogazione, (6) dispositivo anti-imbrunimento, (7) software di automazione e telemetria.

Le risorse previste pari a € 2.871.180,39 di cui € 1.451.236,97 per Ricerca Industriale

e €1.419.943,42 per Sviluppo Sperimentale appaiono del tutto adeguate e sufficienti al perseguimento dei risultati. A fronte di tale investimento complessivo, viene richiesto un contributo di € 2.270.557,23 pari al 79,1% del totale.

Il contributo non è proporzionalmente assegnato ai proponenti. I beneficiari dichiarati enti di ricerca richiedono un contributo pari al 100%. Il capofila richiede un contributo dell'80% dei costi di R.I. e del 60% dei costi di S.S. Il progetto rispetta i requisiti di cui al par. 3.5, comma 3 lett. b dell'Avviso, tali percentuali sono pertanto ammissibili.

Il capofila propone di utilizzare € 1.803.026,39, pari al 62,8% delle risorse complessive. A seguito di una approfondita analisi della documentazione contabile, il capofila AAT dimostra di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare, di cui al par. 2.2, comma 1 lett. d) dell'Avviso.

Il beneficiario Università degli Studi di Catania propone di utilizzare € 314.800 per spese di personale, di cui € 145.600 per personale dipendente e € 169.200 per personale non dipendente. Tale personale verrà impiegato per "progettazione, realizzazione e test di verifica della parte elettrica, elettronica e software del prototipo" (Allegato D). In aggiunta a tali somme, propone inoltre di utilizzare € 247.500 per servizi di consulenza per numerose attività (es. progettazione di dettaglio di diverse componenti, nonché loro realizzazione e implementazione). Le somme destinate a tali consulenze sono pari al 78,6% delle spese per il personale. Tale somma indica che una percentuale cospicua dei professionisti necessari alla realizzazione delle componenti software per il prototipo in oggetto non sono parte dell'organigramma del beneficiario. Questo dato solleva alcune perplessità in merito al possesso da parte del beneficiario della capacità operativa e amministrativa in relazione al progetto da realizzare, di cui al par. 2.2, comma 1 lett. d) dell'Avviso. Per questa ragione, il punteggio massimo è stato ridotto del 15%.

Considerando l'importanza dell'attività di diffusione dei risultati, esplicitamente indicata tra i requisiti di ammissibilità dei progetti, con la ulteriore precisazione che i progetti devono "prevedere un'ampia attività di diffusione dei risultati, i cui contenuti dovranno essere adeguatamente descritti all'interno della proposta progettuale, e in particolare realizzare un evento pubblico al termine del piano di lavoro e inserire all'interno dei deliverable una sintesi redatta in linguaggio non tecnico" (par. 3.1, comma 3 dell'Avviso), occorre evidenziare che tali attività non sono descritte dettagliatamente. Si nota oltretutto che le attività di diffusione con linguaggio non tecnico si limitano ad una diffusione "mediante brochure, inserti su giornali, o quant'altro possa essere efficace in tal senso" (Allegato C, p. 25). L'Avviso (cit.) precisa inoltre che la sintesi redatta in linguaggio non tecnico deve essere inserita nei deliverable e che "la Regione potrà utilizzare [la stessa] all'interno delle proprie attività di comunicazione istituzionale". Per tale ragione, il sottoscritto ritiene che il progetto debba essere ritenuto non ammissibile. Qualora la Commissione ritenga di ammettere il progetto, il sottoscritto ritiene

che la limitata attenzione dedicata alla diffusione dei risultati influenzi negativamente la valutazione complessiva riguardo l'efficiente utilizzo delle risorse destinate al progetto. Per questa ragione, il punteggio massimo è stato ridotto del 25%.

Il periodo di 30 mesi per la realizzazione di tutte le attività progettuali è idoneo per concludere un progetto di ricerca applicata complesso come quello in oggetto. Tuttavia, in caso di ritardi nell'avvio delle attività previste, si correrebbe il rischio che il progetto debba giungere a conclusione oltre le tempistiche consentite dal bando, oppure richiedere un'accelerazione delle attività che potrebbe comprometterne la qualità complessiva”.

Sulla scorta di tale valutazione, veniva attribuita un punteggio di 12/20.

Come accennato in narrativa, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, la AAT formulava istanza di riesame avente ad oggetto i giudizi espressi relativamente a tutti e quattro i criteri qualitativi.

Il giudizio afferente al criterio in esame (n. 4) era l'unico che, in esito al procedimento di riesame, veniva modificato, ad accoglimento delle censure mosse dalla AAT, giudicate come sorrette da elementi oggettivi tali da consentire un riesame della valutazione senza far neppure ricorso al supporto dell'esperto del *Roster*. La Commissione stabiliva, così, di attribuire il punteggio di 17/20, in luogo di 12 punti precedentemente assegnati.

Dal riscontro all'istanza di riesame, tuttavia, non è dato individuare le motivazioni che hanno indotto la commissione a non attribuire al progetto DAMA, il punteggio massimo di 20/20.

Vale, dunque, la pena di mettere in chiaro taluni aspetti che caratterizzano i profili di adeguatezza del programma di lavoro proposto dal raggruppamento di cui è capofila la AAT rispetto alle risorse e agli obiettivi da conseguire.

Uno dei rilievi sollevati dall'esperto valutatore era inerente ai costi di consulenza del personale esposto dall'Università degli Studi di Catania. Ebbene, nell'Avviso Pubblico non è stato previsto alcun vincolo relativamente al parametro evidenziato, se non quello in ragione del quale il costo del personale non può superare il 50% dell'importo complessivo del progetto (limite ampiamente rispettato).

Pur possedendo il personale, le specifiche competenze e le capacità operative, per svolgere adeguatamente le attività progettuali previste nella proposta formulata dalla AAT, l'Università di Catania ha l'esigenza di affidare talune attività a professionisti e aziende con cui collabora regolarmente.

L'esperto si era concentrato sulla circostanza che le spese di consulenza ammontassero al 78,6% delle spese di personale, non tenendo però debitamente in conto il fatto che i costi per attrezzature, materiali, ricerca contrattuale e licenze, risultassero particolarmente esigui, grazie proprio al coinvolgimento di un'istituzione, quale quella universitaria, votata per sua natura a fornire un ingente contributo nelle operazioni di sviluppo di *software* che, del resto, costituiscono la sua *core activity*.

Infatti, lo sviluppo di *software* gestionale e di controllo/automazione costituisce un'attività tipicamente caratterizzata da alta intensità di personale e bassa intensità di spesa infrastrutturale. L'università, peraltro, sarà chiamata, dall'azienda capofila, a progettare tale *software* per l'impiego con macchine e prototipi assemblati, con propri costi.

Quanto ai costi delle licenze, infine, l'università impiegherà prevalentemente *software open source* (il più utilizzato nei domini applicativi di interesse per il progetto).

Ciò rende molto deboli le perplessità palesate in prima istanza del valutatore relativamente alla capacità operativa e amministrativa del beneficiario.

Altro aspetto del progetto su cui l'esperto aveva indugiato, non lesinando critiche impietose, è quello relativo alla diffusione dei risultati attesi. A tal proposito, si deve sottolineare che, per ciò che concerne l'Azione 1.1.5, le attività di diffusione dei risultati di progetto non dovrebbero costituire oggetto di valutazione da parte dell'esperto per l'ambito economico-finanziario.

Ciononostante, l'esperto si era spinto fino ad asserire che le attività non risultassero descritte dettagliatamente e che, da tale circostanza, dovesse discendere la non ammissibilità del progetto DAMA (peraltro facendo evidente confusione tra attività di *marketing* e attività di diffusione dei risultati).

Su tali osservazioni, già contenute nell'istanza di riesame, la ricorrente non può che insistere anche in questa sede, dal momento che la commissione valutatrice, pur rimodulando il punteggio assegnato con riferimento al criterio 4, non ha precisato le ragioni per cui taluni rilievi dell'esperto non sono stati reputati attendibili e, per l'effetto, il punteggio è stato incrementato di 5 punti, mentre – evidentemente – talune altre perplessità sono residue e hanno indotto la commissione stessa a non assegnare il punteggio massimo di 20/20.

Si confida, tuttavia sul fatto, che all'esito della presente impugnazione e alla luce delle argomentazioni passate in rassegna, anche le perplessità residue verranno dissipate e che al progetto DAMA venga attribuito il punteggio che merita, vale a dire 20/20.

I giudizi circa i CRITERI PREMIALI 1 e 2 sono fondati su parametri oggettivi e, pertanto, non possono essere oggetto di doglianze in seno alla presente impugnazione.

* * *

Deve sottolinearsi che, a seguito dell'istanza di riesame formulata dalla AAT, la commissione di valutazione si è determinata nel senso di modificare esclusivamente il giudizio e la conseguenziale attribuzione di punteggio con riferimento al Criterio 4, lasciando così immutati i propri giudizi in ordine ai criteri 1, 2 e 3, **omettendo, tuttavia, di fornire una sufficiente motivazione a sostegno di tale rigetto parziale della domanda di riesame** e facendo emergere un'ulteriore profilo di illegittimità della propria azione.

* * *

Sulla scorta di tutto quanto appena dedotto e rassegnato, non può non emergere come

le valutazioni operate dalla commissione risultino viziate da una macroscopica illogicità, nonché come le motivazioni sottese all'attribuzione del punteggio, ed espresse tramite l'attribuzione dei giudizi sui diversi criteri qualitativi, siano palesemente errate, superficiali, incoerenti e irrazionali.

Si è, dunque, dinanzi a una condotta, quale deve reputarsi quella posta in essere dalla commissione di valutazione, che integra un'ipotesi di sviamento di potere per l'**utilizzo macroscopicamente irrazionale, distorto e incongruo dei criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione degli elementi qualitativi della proposta progettuale della ricorrente.**

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Il presente gravame è inteso all'annullamento del provvedimento impugnato, come in epigrafe meglio indicato e, conseguenzialmente, all'attribuzione di un maggiore e più congruo punteggio in favore del raggruppamento di cui la AAT costituisce la capofila, nonché al consequenziale conseguimento di un'agevolazione pari a € 2.270.557,23.

È, infatti, di tutta evidenza che, ove il provvedimento impugnato non fosse stato inficiato dai vizi denunciati, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere individuata quale beneficiaria del finanziamento in parola.

Il *periculum in mora* derivante dall'efficacia del provvedimento impugnato, il quale, già dall'indomani della pubblicazione della graduatoria definitiva è sfociato nella concessione provvisoria dei finanziamenti in favore di gran parte degli operatori classificatisi con punteggi pari o superiori a 85/100, potrebbe invero cagionare il repentino esaurimento della dotazione finanziaria attualmente disponibile, impedendo così alla ricorrente, in caso di accoglimento del presente ricorso, di potersi giovare di un'agevolazione indispensabile per la realizzazione di un progetto tanto valido e, al contempo, tanto ambizioso.

Tale rischio può essere scongiurato esclusivamente mediante l'adozione dell'invocata misura cautelare.

Sulla scorta del rassegnato *periculum in mora*, nonché del *fumus boni iuris* evidenziato nel corpo del ricorso che precede, la Agroindustry Advanced Technologies S.p.A. ha interesse a chiedere che, nelle more dello svolgimento dell'instaurando procedimento, venga disposta la sospensione cautelare del provvedimento oggetto della presente impugnazione.

* * *

Per quanto sopra esposto, la ricorrente ha interesse a chiedere che

VOGLIA L'ON. T.A.R.

Preliminarmente:

SOSPENDERE, in via cautelare, l'efficacia del provvedimento impugnato nonché di ogni provvedimento ad esso presupposto o consequenziale.

Nel merito:

ANNULLARE il D.D.G n. 3200/5.S, pubblicato sul portale dell'ente resistente in data 28 ottobre 2019, con cui il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana ha approvato, in attuazione dell'Azione 1.1.5 “Sostegno dell'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azione di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala” del PO FESR Sicilia 2014/2020, la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, con evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie e, più specificatamente, nella parte (Allegato 1) in cui al progetto della ricorrente è stato attribuito il punteggio di 81/100 e, per l'effetto, questo è stato inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse ma, allo stato, non finanziabili.

ANNULLARE ogni provvedimento presupposto,

ANNULLARE ogni provvedimento consequenziale e, per l'effetto,

ORDINARE all'amministrazione resistente di eseguire l'emittenda decisione, provvedendo ad attribuire un punteggio maggiore e più congruo alla proposta progettuale formulata dalla AAT, includendola così tra le operazioni idonee a beneficiare dell'agevolazione.

Con il favore delle spese e dei compensi di difesa.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di legge (€ 650,00)

Palermo, 26 dicembre 2019

Avv. Carlotta Di Giuseppe